

BULLETTINO

DELLA

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

SERIE QUARTA

Vol II.

Udine, Lunedì 2 novembre 1885.

Num. 18.

SOMMARIO

Associazione agraria Friulana — Seduta consigliare ordinaria; Concorso a premi per la coltura del frumento	Pag. 317
La riunione di Venezia (F. BRAIDA, G. L. PECILE)	» ivi
Concorso agrario regionale veneto da tenersi in Udine nell'agosto 1886	» 319
Ancora a proposito di catasto (UMBERTO CARATTI)	» ivi
Note legali per gli agricoltori — Quando è necessario di protestare le cambiali? (UMBERTO CARATTI)	» 321
Notizie da Poderi ed aziende della Provincia — Dati per valutare la spesa che esige l'inaffiamento della vigna bassa col latte di calce (P. MARCOTLI); Il latte di calce che guarisce anche la crittogama <i>Oidium Tuckeri</i> (F. COCEANI)	» 324
Fra libri e giornali — La coltura dei cereali in Sicilia (F. V.)	» 326
Notizie commerciali — Sete (C. KECHLER)	» 327
Notizie varie	» 328

Il *Bullettino* dell'Associazione Agr. Friul. esce in Udine alla metà ed alla fine di ogni mese.

Contiene gli atti ufficiali della Società, le comunicazioni particolari dei Soci, le notizie campestri e commerciali ed altre interessanti l'economia rurale della provincia.

Viene inviato franco a tutti i Soci che hanno versato la tassa annua prescritta dallo statuto. ai Comuni e agli altri corpi morali contribuenti in favore dell'istituzione.

Ricambia con altri periodici di agricoltura e di scienze affini.

Le persone che non fanno parte della Società possono tuttavia ricevere franco il *Bullettino* pagando anticipatamente per un anno (gennaio-dicembre) lire *dieci*.

Tutto ciò che riguarda la Redazione sarà bene diretto e consegnato al segretario dell'Associazione, il quale è pure autorizzato a ricevere i versamenti da chiunque ordinati in favore di essa.

Per maggior comodo dei Soci i pagamenti potranno anche esser fatti alla Tipografia del sig. G. Seitz (Udine, Mercatovecchio, 2).

Redazione presso la sede della Società (Udine, via Bartolini, 3).

Memorandum — Gli on. Soci che non avessero per anco versato il contributo dell'anno in corso sono pregati di voler trasmettere all'amministrazione sociale il relativo importo.

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

inaugurata il 23 novembre 1846, riattivata il 23 aprile 1855,
riconosciuta quale istituzione di pubblica utilità col reale decreto 19 gennaio 1873.

ELENCO ALFABETICO DEI SOCI.

NB. La lettera P aggiunta all'importo del contributo annuo significa che per l'anno 1885 il contributo stesso venne versato

CORPI MORALI.

Da	Contrib.	Da	Contrib.
1873 Accademia di scienze, lettere ed arti (Udine) L.	15 p	1878 Comune Platischis L.	15
1857 Camera provinciale di commercio ed arti (Udine) »	15 p	1855 » Pocenia »	15 p
1869 Comizio agrario di Cividale »	15 p	1878 » Pozzuolo del Friuli »	15
1885 » » Pordenone »	15 p	1855 » Pravisdomini »	15 p
1882 » » Spilimbergo »	15	1865 » Rivolto »	15
1885 » » S. Pietro al Nat. »	15	1855 » S. Giorgio della Richinv. »	15
1885 Comune di Artegna »	15 p	1855 » S. Quirino »	15 p
1873 » Bertiole »	15	1855 » S. Vito al Tagliamento »	30
1855 » Brugnera »	15	1855 » Sedegliano »	15
1859 » Buja »	15 p	1878 » Segnacco »	15
1878 » Cassacco »	15	1857 » Talmassons »	15 p
1855 » Chions »	15 p	1855 » Tarcento »	15 p
1855 » Ciseriis »	15	1885 » Torreano di Cividale »	15 p
1855 » Codroipo »	30	1855 » Treppo Carnico »	15
1855 » Cordovado »	15	1874 » Tricesimo »	15
1855 » Gemona »	15	1855 » Trivignano Udinese »	15
1855 » Gonars »	15	1855 » Udine »	300 p
1879 » Ippolis »	15	1885 Legato Pecile »	15
1855 » Lestizza »	15	1874 Provincia di Udine »	1500
1855 » Lusevera »	15	1885 Scuola agraria di Pozzuolo »	15 p
1855 » Pavia d' Udine »	15	1885 Scuola normale femm. di Udine »	15 p
		1881 Società Alpina Friulana (Udine) »	30 p
		1878 Stabilimento agro-ortic. (Udine) »	15 p

PERSONE PRIVATE. (1)

1884 Agnoli Giannagnolo (Tolmezzo) . L.	15	1869 Campiuti dott. Luciano (Fauglis) L.	15
1878 Antonini co. Rambaldo (Udine) . . »	15 p	1878 Canciani dott. Vincenzo (Udine) . . »	15 p
1875 Arcano (d') co. Orazio (Udine) . . »	15 p	1880 Cantarutti Federico (Udine) . . . »	15 p
1884 Asarta (de) co. dott. Vittorio (Foreano) »	15 p	1883 Caratti nob. Andrea (Paradiso) . . »	15 p
1855 Asquini nob. commend. Vincenzo (Udine) »	15	1878 Carlini Gius. (Villanova di Farra) . . »	15
1884 Attimis co. Odorico (Attimis) . . »	15 p	1881 Chiaradia Riccardo (Caneva) . . . »	15
1878 Ballico Giov. Battista (Codroipo) . »	15	1885 Ciani Domenico (Ciconicco) . . . »	15 p
1880 Barazzutti Giov. Batt. (Tolmezzo) . »	15	1871 Ciconi-Beltrame nob. cav. Giovanni (Udine) »	15 p
1885 Bearzi Adelardo (Udine) »	15 p	1885 Claricini nob. Guglielmo (Cividale) . »	15 p
1858 Bearzi Giacomo (Lumignacco) . . »	15 p	1865 Clodig dott. Giovanni (Udine) . . »	15 p
1874 Belgrado Antonio (Lestans) . . . »	15 p	1884 Colloredo (di) Mels co. Leobordo (Prepotto) »	15 p
1857 Bellati cav. dottor Giov. Battista (Feltre) »	15 p	1884 Colloredo (di) Mels march. Paolo (Colloredo di Montalbano) . . . »	15
1855 Beretta co. Fabio (Udine) »	15	1884 Colombo Pietro (Spresiano) . . . »	15 p
1878 Bernardelli Nicolò (Cormons) . . »	15	1885 Conchione Arturo (Premariacco) . . »	15 p
1882 Bernardis Virginio (Ippolis) . . . »	15 p	1867 Cossa comm. dott. Alfonso (Torino) . »	15
1884 Biaggini Vincenzo (S. Michiele al Tagliamento) »	15 p	1875 Dacomo-Annoni Clodom. (Buttrio) . »	15 p
1878 Biancuzzi Alessandro (Udine) . . »	15	1878 De Dottori Federico (Ronchis di Monfalcone) »	15
1875 Biasutti cav. dott. Pietro (Udine) . »	15	1878 De Finetti Giuseppe (Gradisca) . . »	15 p
1855 Billia commend. dott. Paolo (Udine) . »	15 p	1878 Degani cav. Giov. Battista (Udine) . »	15 p
1863 Braida cav. Francesco (Udine) . . »	15 p	1873 De Girolami cav. Angelo (Udine) . . »	15 p
1878 Braida cav. Nicolò (S. Filippo al Tagliamento) »	15 p	1855 Della Rovere sacerdot. Felice (Cusignacco) »	15 p
1885 Braida Nicolò (Cervignano) . . . »	15 p	1855 Della Torre di Valsassina conte cav. Lucio Sigismondo (Udine) . »	15 p
1855 Brandis (de) nob. dottor Nicolò (Udine) »	15 p	1885 Della Torre - Valsassina contessa Serafina (Ziracco) »	15 p
1880 Brazza (di) - Savorgnan co. Detalmo (Udine) »	15 p	1883 Del Negro - Segatti Giacomo (Portogruaro) »	15
1885 Brunich Giovanni (Mortegliano) . . »	15 p	1855 Del Torre nob. Giuseppe Ferdinando (Romans) »	15 p
1863 Busolini Giov. Battista (Buttrio) . »	15 p		
1885 Caporiacco co. avv. Franc. (Udine) . »	15 p		

(1) Gli onorevoli Soci sono pregati di voler significare alla Segreteria della Società gli errori eventualmente incorsi nella trascrizione del rispettivo loro nome.

(Segue a pag. 3)

ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

Seduta consigliare ordinaria.

Il Consiglio dell'Associazione agraria friulana è convocato in seduta ordinaria pel giorno di sabbato 7 novembre, ore 1 pom., onde trattare dei seguenti oggetti :

1. Comunicazioni della Presidenza;
2. Deliberazioni riguardanti un concorso a premi pei migliori coltivatori del frumento.
3. Proposta di aprire una sottoscrizione fra gli acquirenti dei sali potassici per concime.
4. Organizzazione delle conferenze agrarie in quei luoghi del Friuli ove mancano comizi agrari.

Concorso a premi per la coltura del frumento.

Il Ministero di agricoltura incaricava la nostra Associazione di aprire un concorso a premi fra i migliori coltivatori di frumento. Una speciale commissione formulerà il programma di tale concorso che sarà fra breve pubblicato. Siccome il tempo stringe, crediamo opportuno avvertire quelli che credessero concorrere che le principali condizioni da cui tale concorso verrà regolato, saranno le seguenti :

Coltivazione di frumento su una superficie non minore di tre ettari ;

Informazione esatta intorno alla qualità e quantità del seme e dei concimi impiegati, intorno al raccolto in grano e paglia ed intorno alle spese richieste.

LA RIUNIONE DI VENEZIA

*All' onorevole Presidenza
dell'Associazione agraria friulana.*

Ci crediamo in dovere di fare un cenno della parte da noi presa nella riunione di Venezia della domenica scorsa. Una dettagliata relazione sull'assemblea tenutasi colà il 25 ottobre p. p. per la perequazione fondiaria, cui assistemmo quali delegati a rappresentarvi l'Associazione agraria friulana, verrebbe evidentemente troppo tardi pei lettori del *Bullettino*.

Chi, fra essi, s'interessa della questione, ebbe già da tempo occasione di attingere le volute informazioni da tutti i giornali del Regno.

Non sarà però forse altrettanto inopportuno lo spiegare brevemente come l'ordine del giorno presentato dal Comitato, riportò l'unanimità dei voti, e fu per conseguenza accettato anche dai rappresentanti dell'Associazione nostra.

L'ordine del giorno sottoposto alla votazione è così concepito :

“ L'adunanza, convinta della ingiusti-

zia di mantenere la esistente sperequazione della imposta fondiaria e tenendo conto delle difficili condizioni dell'agricoltura nazionale, le cui sofferenze, lungi dal soffermarsi, si aumentano continuamente e si sono rese insopportabili sia pei coltivatori che pei proprietari — *proclama* di assoluta necessità la *immediata* discussione ed approvazione di leggi per le quali si provveda alla sollecita perequazione dell'imposta fondiaria, ed intanto a quegli altri urgenti provvedimenti che alleggeriscano efficacemente i pesi della proprietà fondiaria ove sono più gravi „.

Chi si faccia a confrontare il voto espresso precedentemente dal Consiglio della nostra Associazione sulla perequazione fondiaria e sui modi di effettuarla, coll'ordine del giorno accettato dall'assemblea di Venezia, potrà trovare, — nè noi certo intendiamo di negarlo — che fra i medesimi non si riscontra, come sarebbe stato desiderabile, una perfetta uniformità.

È però importante il conoscere, che l'ordine del giorno preparato dal Comitato promotore per essere presentato alla

riunione di Venezia, suonava ben altrimenti da quello sopra riportato.

Esso sostanzialmente consisteva in ciò: che si facevano voti affinchè venisse tosto discusso in Parlamento il progetto di perequazione e si procedesse intanto *ad un immediato sgravio provvisorio d' imposta* a favore delle provincie più aggravate.

Un tale ordine del giorno non avrebbe potuto riportare la nostra adesione per più motivi.

Anzitutto l'Associazione agraria aveva manifestato il parere che il miglior modo per effettuare la perequazione era quello degli accertamenti e delle denunce col sistema praticato per i redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati. Questo sistema, lungi dall'essere perfetto, raggiungerebbe per lo meno l'effetto di una pronta attuazione dell'invocato provvedimento, e farebbe sollecitamente scomparire l'ingiustizia, senza uopo di ricorrere intanto all'espedito degli sgravi provvisori.

Senza mettersi adunque in aperta contraddizione ai voti precedentemente espressi, la nostra Associazione non avrebbe potuto aderire ad una proposta, la quale appunto col domandare lo sgravio provvisorio, lasciava chiaramente intendere che la perequazione domandata non si scostava da quella risultante dal progetto di legge del Ministero, o da quello modificato della Commissione parlamentare, da un progetto insomma i cui effetti si sarebbero manifestati appena in un lontano avvenire.

Ma v'ha di più. Si domandavano sgravi provvisori per le provincie le più aggravate. Ma quali sono le provincie che si ritrovano in queste condizioni, ed in quale misura si trovano essere alcune più aggravate delle altre? Se ciò fosse noto, il problema della perequazione si troverebbe già risolto, senza bisogno di altre operazioni, nel mentre è appena ad operazione compiuta che si potranno conoscere i dati per una equa ripartizione dell'imposta.

Il procedere a ritroso equivale a sostituire un arbitrio ad un altro, a mutare i termini della sperequazione senza toglierla di mezzo.

Ma se i rappresentanti dell'Associazione agraria friulana non potevano fare adesione all'ordine del giorno così come era originariamente concepito, non però ebbero nemmeno per un istante l'idea

di combatterlo in seno all'assemblea.

Facilmente si comprende come una riunione disgregata di 5 o 600 persone eccitate e nervose, dove riesce difficile, per non dire impossibile, il mantenere l'ordine della discussione, dove si vota per acclamazione o non si vota affatto, dove più che logiche argomentazioni, si richiedono frasi ad effetto, facilmente si comprende, ripeto, come una simile assemblea costituisca l'ambiente il meno adatto per trattare con efficacia argomenti di questa natura.

Questa condizione di cose venne tosto avvertita anche da coloro che presentarono proposte diverse da quelle del Comitato, e che si affrettarono a ritirarle.

Restava certamente il mezzo di votare contro. Ma il farlo, senza esporne i motivi, avrebbe creato un deplorabile equivoco, lasciando adito all'interpretazione che nelle nostre provincie vi possa essere chi oppugna in massima il trionfo della giustizia.

Non ci rimaneva adunque che un partito cui appigliarci, e consisteva nel fare ogni sforzo per far modificare lo stesso ordine del giorno, prima che venisse presentato all'assemblea ed in modo che potesse venire accettato anche dai rappresentanti dell'Associazione agraria.

Infatti, d'accordo coi delegati della nostra Deputazione provinciale, con quelli delle Associazioni politiche Udinesi e col delegato della Provincia di Torino, riuscimmo a far introdurre nell'ordine del giorno alcune modificazioni le quali, sebbene non riuscissero a darci piena soddisfazione, resero però possibile la nostra adesione.

Alla domanda di perequazione ottenemmo venisse aggiunta la parola *sollecita* e la domanda di *sgravi provvisori a favore delle provincie più aggravate*, fosse sostituita da quella più generica di *urgenti provvedimenti che alleggeriscano efficacemente i pesi della proprietà fondiaria*.

Avremmo di gran lunga preferito che il voto si fosse limitato alla *pronta perequazione*, ma non conveniva in verun modo di turbare il perfetto accordo che si era ormai manifestato fra i rappresentanti delle varie regioni, ivi convenuti.

FRANCESCO BRAIDA
G. L. PECILE (1).

(1) Il terzo delegato avv. cav. Biasutti telegrafò al senatore Pecile la sua impossibilità ad intervenire per motivi di salute.

CONCORSO AGRARIO REGIONALE VENETO

DA TENERSI IN UDINE NELL' AGOSTO 1886.

Il Consiglio comunale di Udine, nella sua seduta del 27 corrente, ha stanziato nel bilancio del prossimo anno la somma di lire 30,000 per il Concorso agrario che dovrà qui tenersi nel futuro anno. Il Consiglio provinciale, nella sua ultima seduta, aveva prese analoghe deliberazioni.

Sappiamo che il Ministero, già ai primi del corrente mese, esprimeva il suo gradimento per le deliberazioni prese dal Consiglio provinciale e riteneva invariato il Comitato ordinatore nominato pel 1883 (Mantica co. Nicolò, presidente; Jesse dott. Leonardo, vicepresidente; Di Trento co. Antonio, Tonutti cav. Ciriaco, Keller prof. Antonio, Migliorini cav. Giacomo, Clementi comm. Bortolo); e sappiamo anche che i programmi ed i regolamenti di questo saranno similissimi a quelli già stabiliti per il Concorso che doveva tenersi nel 1883.

Avremo frequente occasione di tornare su questo argomento ma per ora crediamo opportuno di richiamare in particolar modo l'attenzione degli agricoltori friulani sopra la prima classe del programma che riflette le aziende e colture speciali e per la quale il Concorso è limitato alla sola nostra provincia.

Quantunque l'abbiamo altra volta riportato pure crediamo opportuno trascrivere quella parte del programma che a questa si riferisce affinchè i migliori agricoltori abbiano l'agio di convenientemente prepararsi.

CATEGORIA I.

A) *Aziende agrarie, tenute e poderi*, dell'estensione di almeno 35 ettari, meglio organizzati per proporzione e varietà di coltivazione.

Premio d'onore,
che potrà essere convertito in un oggetto d'arte
a scelta del concorrente, in lire 2500.

B) *Colonia dell'estensione di 7 ettari almeno*, che per i titoli indicati per i poderi possa essere segnalata come esempio da seguirsi.

Medaglia d'oro con lire 500.

CATEGORIA II.

Coltivazioni speciali.

A) *Concorsi per orti e frutteti*. Al Concorso sono ammessi i proprietari o affittuari di orti e frutteti uniti o separati, compresi nella provincia di Udine di una estensione non minore di un ettaro. Le piante da orto e specialmente gli alberi da frutto devono rappresentare varietà pregiate paesane e straniere.

2 Medaglie d'argento con lire 200 per ciascuna.

B) *Coltivazione speciale* non minore di due ettari a prato stabile irriguo od a marcita.

Medaglia d'argento con lire 250.

C) *Pascoli montani*. Concorso speciale per miglioramento dei pascoli montani fra i proprietari od affittuari di pascoli situati nella zona del Concorso all'altezza minima di metri 1200, atti a nutrire non meno di 50 capi bovini e che oltre averne aumentato il prodotto mediante una razionale concimazione, avranno costruito sui pascoli medesimi anche semplici tettoie pel ricovero.

Medaglia d'oro con lire 300.
» d'argento » 200.

CATEGORIA III.

Personale delle aziende e coltivazioni speciali. Medaglie e premi in danaro da conferirsi dalla Commissione giudicatrice, ove sia il caso, ai direttori, fattori ed operai delle aziende e delle coltivazioni speciali a cui furono aggiudicati i premi suddetti.

3 Medaglio d'argento.
4 » di bronzo.
Danaro lire 500.

ANCORA A PROPOSITO DI CATASTO

La breve pubblicazione fatta dall'egregio ing. V. Canciani nell'ultimo numero del *Bullettino*, contro al voto espresso dal Consiglio della Associazione agraria friulana al Consiglio Superiore di agricoltura riguardo alla perequazione fondiaria, mi dà occasione di svolgere in poche parole

alcuni concetti fondamentali in materia di catasto e di imposte.

I progetti di legge per riordinamento dell'imposta fondiaria che furono presentati dal Ministero delle finanze e dalla commissione parlamentare, propongono come mezzo per stabilire il tributo sopra

terreni in base ad un sistema di imposizione fissa, un *generale catasto estimatorio parcellare geometrico per classi e colture*.

Così vengono confusi due istituti che per la natura, per l'importanza loro e per gli effetti che producono devono essere tenuti nettamente distinti. Uno è il *catasto* della proprietà immobiliare, l'altro è l'*estimo* parcellare per classi e colture.

Il catasto è il rilevamento e l'accertamento della proprietà fondiaria mediante mappe che descrivono topograficamente il suo stato materiale e mediante note che chiariscono la sua condizione giuridica; mappe e note sono i due elementi del catasto, il quale considera i terreni come restano suddivisi dai confini di ogni proprietà.

L'estimo invece, come il nome palesa, considera i fondi rilevandone il valore a seconda della produttività e classificandoli in particelle piccole a seconda di determinate diversità di coltura, distinte ciascuna per categorie.

Il catasto è il fondamento cardinale in tutte le questioni che riguardano i diritti immobiliari.

L'estimo è un mezzo più o meno efficace per stabilire, solo con determinati concetti, l'imposta prediale.

I progetti di legge summenzionati che esplicano appunto il loro sistema tributario col mezzo dell'estimo, avevano bisogno anche del catasto (mappe e note) che in Italia non esiste, per organizzare l'ordinamento loro. Per cui, con poco felice avviso, confusero i due istituti proponendo la formazione di un catasto parcellare estimatorio geometrico.

Di tal modo il catasto che deve servire principalmente a scopi di elevata dignità civile, qual'è l'organizzazione del diritto fondiario, viene invece confuso coll'estimo e reso dipendente da un discutibilissimo sistema di perequazione dell'imposta.

Mentre l'estimo è il mezzo a stabilire il tributo soltanto quando si consideri la ricchezza immobiliare come intrinsecamente diversa dalla mobiliare di fronte all'imposta e si voglia colpire una parte fissa della rendita (la dominicale); il catasto, come rilevamento ed accertamento della proprietà, è sempre base prima nella vasta e complessa materia immobiliare, attua l'ordinamento giuridico della pro-

prietà fondiaria ed aiuta l'imposta, qualunque sia il concetto col quale questa è stabilita.

Convien dunque ritenere che coloro i quali sostengono doversi porre l'ordinamento della imposta sopra tutt'altri principi, considerando tutte le forme di ricchezza fruttifera in modo eguale di fronte al tributo e mirando a colpire tutta la rendita agraria variabilmente, com'essa viene a variare nel tempo, e quindi mediante denuncie e controlli; sono bensì avversari accaniti delle progettate riforme e dell'estimo, mezzo lunghissimo, dispendioso e sempre più inefficace a stabilire l'imponibilità della rendita; ma sono necessariamente favorevoli al catasto della proprietà, il quale aiuta notevolmente a controllare i rilevamenti fiscali.

Anzi per procedere logicamente a stabilire l'ordinamento della imposta senza l'estimo e su tutta la rendita dei fondi, converrebbe cominciare dallo stabilire il catasto che rileva la proprietà ed accerta i proprietari; ed è solo per imprescindibili necessità d'urgenza che si propone la perequazione immediata del tributo senza ulteriori dannosissimi indugi e prima ancora che il catasto (mappa e nota) funzioni. Ma si ammette però debbasi dar tosto principio anche alla formazione di questo, che verrà poi in soccorso dell'imposta.

Posti così questi concetti generali, non entro ora nel merito della questione, che per rilevare, in contraddizione a quanto ho letto nell'articolo dell'ing. Canciani, queste poche cose: col sistema delle denuncie e dei controlli fondati sul catasto come ho più su definito, si viene bensì ad accostarsi al modo di contribuzione mobiliare, ma si evitano appunto i difetti di esso; l'estimo nonchè essere compiuto in due lustri ha d'uopo di ben 20 o 25 anni; il tanto decantato vantaggio prodotto dall'estimo fisso di lasciar campo all'agricoltore di migliorare i suoi terreni senza che le migliorie siano gravate da imposte per lungo tempo, si risolve a mio avviso in misura inefficace a promuovere il progresso agrario, che può esser spinto soltanto dalla necessità, ed in vera ingiustizia a danno dei più previdenti ed abili agricoltori, che hanno, già prima dell'estimo, migliorato lo stato dei loro terreni.

In queste questioni non entra il catasto,

ma solamente l'estimo. Il catasto è per unanime consenso ritenuto monumento civile della proprietà immobiliare, base

del diritto fondiario, aiuto essenziale all'imposta prediale in qualunque modo stabilita.

DOTT. UMBERTO CARATTI.

NOTE LEGALI PER GLI AGRICOLTORI

Quando è necessario di protestare le cambiali?

I.

Chi osserva quanto e quale sviluppo abbia avuto nei giorni nostri il contratto di cambio, avrà potuto di leggieri notare come esso ci appaia rivolto e indirizzato a due scopi veramente distinti. La cambiale anzitutto serve mirabilmente ad attuare e a semplificare i giri più complicati del denaro, i rapporti più difficili del credito, tutto quel movimento complesso, ma rapido e pronto di affari che costituisce la essenza propria e principale del commercio. Ma non basta. Accanto a questo suo fine, che conviene riconoscere per principale, ve ne sta un altro il quale benchè per importanza giuridica più semplice e più modesto, tuttavia è per l'indole sua, e per la quantità delle persone che vi intendono, e per gli interessi che vi si legano, è notevolissimo. Infatti nelle più piccole e regolari amministrazioni urbane e rurali occorrono sempre molti rapporti di dare e di avere che per un insieme di vantaggi inerenti al contratto di cambio, si estrinsecano appunto in lettere cambiarie anzichè in vere e proprie obbligazioni civili. Di tal modo la cambiale non serve più soltanto alle operazioni di credito, di sconto, di garanzia, di giro e alle altre che formano il movimento laborioso e complesso dei commerci, ma prontamente e sicuramente provvede al migliore soddisfacimento delle ragioni di debito e credito che sorgono dalla gestione dei privati negozi, e soprattutto dall'amministrazione della proprietà immobiliare e dall'esercizio dell'industria agraria a maggior sviluppo della rurale economia.

È dunque necessario che coloro che si dedicano a reggere gli affari domestici e l'andamento delle aziende agrarie conoscano quel poco di diritto cambiario che loro interessa, e possano giovare di quei mezzi che dottrina e giurisprudenza a maggior loro vantaggio concedono di poter usare.

Per ciò non è fuori di posto in questo periodico l'osservare brevemente in quali casi sia possibile di iniziare col precetto l'esecuzione di una cambiale per mancato pagamento senza ricorrere all'atto di protesto.

II.

Dal contratto di cambio sorgono due azioni: una che si rivolge contro il debitore principale ed il suo avallante pel pagamento diretto della cambiale; l'altra che si rivolge contro coloro che sono obbligati a pagare quando il debitore primo od il suo avallante non paghino e che si chiama azione di regresso.

Da che nasce l'azione di regresso?

Dal fatto che chi doveva pagare la cambiale, non la pagò; e dall'obbligo in cui si trovano il traente della cambiale, i giranti, e gli avallanti di questi e di quello, di pagare quell'effetto che il creditore ha accettato sulla loro garanzia in luogo di denaro. Ma perchè sorga questa obbligazione di garanzia e perchè gli obbligati di regresso soddisfino al loro impegno, conviene sia provato che il debitore principale non ha fatto onore alla sua firma e non ha pagato. Per provare ciò, e soltanto per questo, sorge l'atto di protesto che viene fatto ad istanza del creditore da un usciere o da un notaio (ed è quindi logicamente un atto di parte in cui l'autorità giudiziaria non entra) per accertare che la cambiale in questione non fu pagata dal debitore. Se manca il protesto avviene la irreparabile decadenza della azione di regresso, e quindi ne deriva che per poter agire in via di regresso è sempre necessario di far levare il protesto.

Bisogna ora osservare se e quando possa essere necessario di protestare una cambiale per promuovere l'azione diretta di pagamento contro l'accettante o l'emittente di essa, cioè contro il debitore principale.

Se noi teniamo presente che cosa è veramente il protesto della cambiale e cioè un atto il quale in presenza a parecchie

persone obbligate ad un pagamento subordinatamente le une alle altre, serve ad accertare legalmente che le prime non hanno soddisfatto al loro obbligo e che quindi l'obbligo incombe alle seconde; noi vediamo subito che se abbandoniamo l'azione di regresso e solo intendiamo a farci pagare dal debitore principale o dal suo avallante di regola ed in generale a nulla può giovarci il protesto. Attestare col mezzo di protesto noi a noi stessi, al debitore ed al suo garante, che la cambiale non fu pagata è addirittura un *non senso* o un *assurdo giuridico*. Ma se questo è in generale e di regola vero, non vuol dire che ove concorrano determinate circostanze in tutti i casi egualmente lo sia. Infatti può darsi benissimo che chi accettò di pagare un titolo cambiario abbia però aggiunto le condizioni seguenti e cioè che il pagamento avvenga in un luogo diverso dalla sua residenza e per opera di una persona all'uopo incaricata estranea alla cambiale, che non sia l'accettante stesso.

Il creditore della cambiale che va alla scadenza nel luogo X e dalla incaricata persona A per riscuotere il suo denaro e che non viene pagato deve rivolgersi contro B che accettò di pagare per ottenere quanto gli spetta. Ma costui sarà obbligato a pagare soltanto quando gli consterà che il signor A incaricato estraneo nel luogo X non pagò secondo le intelligenze corse; dal che sorge l'obbligo nel creditore di accertare il debitore di questo mancato pagamento se vuol agire contro di lui, atto che si compie appunto mediante il protesto.

Ecco dunque quando e perchè convenga di levare il protesto anche per poter agire in via diretta di pagamento contro il debitore od il suo avallante. Ed è ovvio vedere che le due condizioni del luogo diverso e della persona diversa non bastano separate per obbligare il creditore al protesto, ma è necessario sieno assieme concorrenti perchè se il debitore doveva recarsi in persona a pagare in un determinato luogo e non vi si recò, sa benissimo da sè che la cambiale non fu in quel luogo pagata; ma può ignorare invece come sieno andate le cose se incaricò del pagamento un terzo. Dunque ne viene che il protesto è sempre necessario per potere agire di regresso e che per promuovere l'azione diretta di paga-

mento non è necessario che *in un solo caso* cioè quando il pagamento deva esser fatto in un luogo diverso dalla residenza del debitore e per opera di persona diversa; in tutti gli altri casi no. È opportuno notare che quando si parla di azione diretta contro il debitore si intende parlare anche di quella contro l'avallante del debitore che ha stipulato una obbligazione accessoria di quella garantita.

III.

Se tali sono le conclusioni a cui si giunge osservando logicamente e razionalmente il contratto di cambio nella sua vera indole, non diversamente si viene a stabilire osservando la nostra nuova legislazione commerciale, le sentenze dei giudicanti e le argomentazioni dei giureconsulti.

Senza entrare nell'analitico esame degli articoli 316 e 264 del codice di commercio, basti il dire che per il disposto della legge stessa possiamo affermare che il protesto è necessario sempre per l'azione di regresso, e che per la diretta lo è solo in cambiale pagabile *in luogo diverso e da persona diversa*; non già in tutti gli altri casi.

Ma poichè la legge non sancì positivamente e nettamente questo concetto, e perchè si servì di locuzioni che non brillano molto per chiara limpidezza, benchè la verità egualmente risulti; dopo la promulgazione della Nuova Legislazione Commerciale, malgrado la logicità evidente dei principi, si temette delle conseguenze e in generale si adottò la massima prudente di protestare tutte le cambiali. Ma vennero la giurisprudenza e la dottrina a chiarire definitivamente la questione. La Corte di Cassazione di Firenze nel 17 febbraio 1882, quella di Torino nel 7 settembre 1883, la Corte d'Appello di Casale nel 29 luglio 1884, quella di Venezia nel 1 agosto 1884 e nel 9 giugno 1885; ribadirono tutti questi principi mentre non vi fu giudicato alcuno che li abbia disconosciuti. D'altra parte il professor Alberto Marghieri nella sua *Monografia sulla cambiale*, il prof. Vidari nel suo *Commento al codice nuovo di commercio* (art. 316) e nel suo *Corso di diritto commerciale*, vol. VII, pag. 582, n. 4124 e seguenti, il prof. Sanuto nel *Diritto commerciale*, vol. II, pag. 830 e nel *Commento del codice di commercio*, vol. III, n. 70, il

prof. Bolaffio in vari scritti e molti altri illustri portarono il valore delle loro opinioni a definire questa questione che la logica giuridica aveva già formato e che la legge aveva stabilito sì, ma non con assoluta chiarezza.

IV.

Dato dunque per evidente e per dimostrato che il protesto è necessario per preservare l'azione cambiaria diretta, soltanto in un caso determinato, vediamo quali sono le conseguenze pratiche di questo principio.

Quando una cambiale deve essere protestata per mancato pagamento, il possessore di essa nei due giorni successivi a quello della scadenza deve recarsi dal notaio o dall'usciera per far levare il protesto (protestare) e nei quindici giorni che decorrono dalla data del protesto, deve promuovere l'azione di regresso.

E questi termini vogliono essere osservati sotto pena assoluta di decadenza.

Nulla di tutto ciò naturalmente quando l'azione cambiaria non ha bisogno del protesto per essere conservata; il possessore della cambiale, che alla scadenza non fu pagato, ha cinque anni di tempo per promuovere la sua azione contro il debitore; e siccome la cambiale è dalla vigente legislazione commerciale ritenuta per titolo esecutivo pari alle sentenze ed agli atti pubblici spediti in tale forma, non è bisogno di citare previamente il debitore per farlo condannare al pagamento, ma si passa addirittura agli atti d'esecuzione mediante il precetto (fatto dall'usciera su richiesta della parte) che apre il giudizio di espropriazione.

Non occorre di far rilevare la grande importanza di ciò.

Abbiamo veduto più addietro che nelle amministrazioni famigliari e nelle gestioni di aziende, di poderi, e negli affari con Società d'assicurazioni, avviene spessissimo che semplici rapporti di debito credito, piccole locazioni, vendite di merci ed altre consimili obbligazioni vengano ridotte nella forma del *pagherò cambiario* o *della cambiale* tra due persone. In tutti questi casi nella convenzione non entrano altri coobbligati cambiari, se non sotto la forma di avallanti del debitore che seguono in tutto le sorti del loro garantito, e pei quali non occorre protesto tutte le volte che non occorre pel debitore diretto,

per cui da tali titoli non sorge mai l'azione cambiaria di regresso ma soltanto quella diretta contro il debitore. Questo genere di cambiali hanno di solito una delle due forme seguenti:

Udine, (data)

Pagherò per questa cambiale al signor X (creditore) ed al suo domicilio la somma di Lire 00 nel giorno 31 dicembre 1885.

Z (debitore)
Y (per avallo).

Udine, (data)

Al signor Z (debitore)

Pagate per questa cambiale nel giorno 31 dicembre 1885 a me X ed al mio domicilio la somma di Lire 00.

Z (debitore) accetto
Y (per avallo).

X (creditore).

Tutto al più si variano in questi effetti cambiari, in quanto si possa, le parole e l'indicazione del luogo del pagamento che cambia dal domicilio del creditore a quello del debitore, o qualche volta a quello di un terzo, istituto di credito o privato, oppure possono mancare gli avallanti. In questi casi azione di regresso non può esistere; e quindi per sapere se occorra di protestare una cambiale di tal genere per poter agire giudizialmente in via esecutiva *contro il debitore*, bisogna osservare se il luogo del pagamento sia diverso dalla residenza del debitore, e se sia precisato sotto questa forma: *Da o Presso il signor tale a Milano — Da o Presso la Banca di Roma* ecc. In questo solo caso se il signor tale o la Banca non pagano alla scadenza si dovrà protestare per agire contro il debitore principale; in tutti gli altri, in cui il luogo di pagamento non sia così precisato, *no*.

Dato il genere di obbligazioni che si stringono mediante le cambiali, non come effetti commerciali, ma come più semplici e più vantaggiose forme di scritture private, tutti vedono la somma importanza di ciò; poichè non è più necessario di rimanere nella rigidità di termini assoluti, nè di agire spietatamente, nè di rinnovare indefinitamente l'effetto, nè di spendere nel protesto; ma si ha diritto di esperire la propria azione tranquillamente nei cinque anni dalla scadenza.

V.

Per cui, concludendo, è da consigliarsi ai signori agricoltori, possidenti, fittavoli, agenti e a tutti i gestori di privati negozi

che adoperano la cambiale come una semplice obbligazione fra creditore e debitore, di servirsi d'una delle due forme da noi più su riferite, alle quali possono aggiungere anche le firme degli avallanti del debitore.

Così facendo, se alla scadenza non sa-

ranno pagati, senza bisogno di levare protesti di sorta essi possono iniziare il procedimento di esecuzione mediante il precetto purchè lo facciano entro i cinque anni dalla scadenza dell'effetto cambiario.

DOTT. UMBERTO CARATTI.

NOTIZIE DA PODERI ED AZIENDE DELLA PROVINCIA

Dati per valutare la spesa che esige l'inaffiammento della vigna bassa col latte di calce.

Avendo noi chiesto al signor Pietro Marcotti alcune notizie intorno al modo con cui somministrò il latte di calce alle viti per guarirle dalla peronospora ed intorno alle spese che i vari sistemi di somministrazione da lui usati richiedono, egli ci rispose colla seguente relazione di cui vivamente lo ringraziamo.

Hanno scritto parecchie autorevoli persone sull'efficacia dell'acqua di calce per difendere le viti dalla *peronospora*, ma nessuno ancora, che io sappia, ha riferito dati per valutare la convenienza di questa operazione riguardo al tempo che richiede ed alla conseguente spesa.

Dopo circa dieci anni che adoperai con ottimo successo la calce idrata in polvere commista ad egual volume di zolfo, soffiata sulle viti durante la rugiada, per difenderle dall'antracnosi; fui indotto ad usare il latte di calce quando, mancando la rugiada, la calce non aderiva al fogliame delle viti e mi mancava l'effetto desiderato.

La vera cagione dell'insuccesso in tal caso ne era probabilmente la *peronospora* ad ogni modo, dopo alcune prove fatte nel 1883 con buon esito, fui incoraggiato a trattare col latte di calce lo scorso anno 1884 quattro ettari di vigneto nella mia tenuta di Merlana, ove, ad onta di una non lieve grandinata, il fogliame delle viti si conservò sino a tutta la prima metà di ottobre, in modo che le uve raggiunsero la loro perfetta maturanza, e fra queste anche il Raboso.

D'allora il mio partito fu preso: solforare sino all'allegamento del frutto indi inaffiare col latte di calce.

Così trattai quest'anno nove ettari di vigneto come hanno creduto di avvertire i signori conte Mantica ed il senatore G. L. Pecile nella seduta consigliare di questa Associazione nel 19 settembre, nonchè il sig. cav. Fausto Bonò nel n. 269 della *Gazzetta di Venezia* per cui ora credo utile esporre le mie risultanze.

Tanto l'anno scorso come quest'anno mi sono servito di scopetti fatti con paglia di segala legata a piccoli fasci coi quali gli operai bagnarono sotto e sopra il fogliame delle viti dopo l'allegamento del frutto.

In febbrajo avevo adoperato la soluzione del solfato di ferro per difendermi contro il vajuolo e dopo sviluppata la vegetazione, lo zolfo.

Il lavoro dell'inaffiammento riusciva lungo e penoso, specialmente in un'epoca dove tante braccia abbisognano per le altre esigenze della campagna.

Un operajo già pratico non copriva più di metri 180 circa al giorno di filari in vigneto; sicchè per ettari $2\frac{1}{10}$ a file distanti metri 2, tenuti sotto speciale mia sorveglianza, occorsero per ognuna inaffiatura giornate $50\frac{2}{3}$ a 11 ore di lavoro e così per un ettaro giornate $24\frac{1}{3}$ con una spesa compresa la calce di circa lire 29 come dal seguente dettaglio:

Valore dell'ossido di calce chilogrammi 246 per ettolitri 82 a lire 2.00 . . .	L.	4.92
Attingere ettolitri 82 d'acqua giornate N. $0\frac{1}{3}$ a lire 1.50	"	— .50
Stemperare la calce " " 2 " 1.50	"	3.00
Trasporto dell'acqua " " 2 " 1.50	"	3.00
Inaffiatura " " $46\frac{1}{3}$ " 1.50	"	69.50

Totale della spesa per ettari $2\frac{1}{10}$ L. 80.92

Per ettari 1 " 38.53

Oltre che per la spesa, il lavoro non mi conveniva per la difficoltà di aver sufficienza di operai, sicchè ho procurato di improvvisare, coi mezzi che aveva alla mano, qualche cosa che meglio si prestasse.

Dietro un carretto portante un barile della capacità di 3 ettolitri, tirato da un cavallo, adattai un panchetto e di faccia a questo una piccola pompa con polverizzatore messa in comunicazione mediante robinetto e tubo di gomma col barile. Un operaio seduto sul panchetto faceva agire tale pompa, un altro operaio conduceva il cavallo.

Il polverizzatore era a paletta ed agiva dal basso a largo ventaglio in direzione verticale dei filari colpendoli di fianco e bagnando così sotto e sopra il fogliame delle viti.

Prima di adoperare l'acqua di calce la feci passare per uno staccio finissimo affinchè non otturasse il piccolo foro di uscita verso il polverizzatore.

Col carretto si passava benissimo anche fra i filari di una mia vigna vecchia distanti fra loro metri 1.50; l'operazione procedette sollecita, ma alla prima passata il fogliame delle viti non riuscì total-

mente inaffiato. Bisognò passarvi tre volte, oppure avrebbe occorso procedere a passo di lumaca, quasi soffermandosi.

È certo che per inaffiare le viti in modo che restino totalmente coperte da una velatura di calce, abbisogna diligenza e molta buona volontà; il lavoro non riesce come già dissi con una sola passata di pompa, nè col polverizzatore, a meno che non si adoperi un getto d'acqua molto abbondante e forse ciò ancora non basterà.

A me abbisognò un ettolitro d'acqua di calce per coprire convenientemente le foglie di 100 metri di filare nelle vigne basse quando la vegetazione della vite aveva raggiunto il suo pieno sviluppo.

Usai la calce comune spenta ad acqua in quell'ordinaria densità come si trova nelle fosse di spegnimento in misura di chilogrammi 6, stemperata in 100 litri d'acqua.

La spesa per una inaffiatura ben fatta, ossia per tre diligenti passate col polverizzatore in un vigneto con interfilari a 2 metri di distanza, avendo potuto attingere l'acqua in molta vicinanza alla vigna, mi risultò di circa lire 21 come dal seguente dettaglio:

File 68 a minuti 45 minuti 3060 ossia ore 51 ad ore 11 per giornata, giornate 4 ed ore 7 impiegando due uomini ed un cavallo.

Valore dell'ossido di calce chilogrammi 246 per ettolitri 82 a lire 2.00 . . .	L.	4.92
Attingere ettolitri 82 d'acqua giornate N. 0 $\frac{1}{3}$ a lire 1.50	"	— .50
Stemperare la calce " " 2 " 1.50	"	3.00
Trasporto dell'acqua " " 2 " 1.50	"	3.00
Operai " " 9 ed ore 3 a lire 1.50	"	13.91
Cavallo " " 4 " 7 " 4.00	"	18.55

Totale della spesa per ettari 2 $\frac{1}{10}$ L. 43.88

Per ettari 1 " 20.89

Così per sei bagnature salirebbe a lire 126, ma potrà risultare di più o di meno secondo la larghezza degli interfilari, la distanza da cui si dovrà condur l'acqua, la facilità d'attingerla, il sistema d'applicazione e la buona volontà degli operai.

Quest'anno non sono riuscito a dare che tre inaffiature dopo l'allegamento del frutto; tuttavia le foglie e l'uva non lasciarono nulla a desiderare, sebbene non mi sia preoccupato di coprire l'uva colla calce.

Quanto al tempo da impiegarsi, occorsero dieci minuti per percorrere da ambe le parti a passo lento ciascuno dei miei

filari lunghi metri 120: aggiungansi cinque minuti per le interruzioni onde girare da una fila all'altra e per ricolmare il barile, ed avremo minuti quindici per una passata di inaffiatura a metri 120 e per le tre inaffiature minuti quarantacinque impiegando due operai ed un cavallo.

Con questo sistema economizzai, non solamente quasi metà della spesa in confronto delle scopette, ma guadagnai cinque volte e mezza di sollecitudine, restando ferme per tutti due i sistemi le giornate per attingere l'acqua, pel suo trasporto e per la manipolazione della calce. Siccome poi nella vigna bassa a di-

stanza di metri 2 fra i filari, il getto del polverizzatore agisce bene anche fisso, crederei che con una pompa più perfetta ed a getto più abbondante di quella che io ebbi a mia disposizione, si potessero alimentare due bracci con polverizzatore, inaffiando così contemporaneamente a destra ed a sinistra, ottenendo doppio lavoro e diminuendo la spesa di mano d'opera quasi della metà.

Pei filari di viti maritate ad alberi frammezzo ai cereali, occorreranno delle pompette portatili, ma ciò credo non aumenterà di molto la spesa della mano d'opera, chè rispetto a superficie vitata sarà molto diminuita, siccome le viti si troveranno le quattro, sei e più volte distanti da quelle tenute a vigna bassa.

È a sperarsi dunque che nel vegnente anno ci troveremo tutti all'opra, senza lasciarci troppo sbigottire dalla spesa per opporsi ad un nemico che ha già recato tanto danno alle nostre vigne.

P. MARCOTTI

Il latte di calce che guarisce anche la crittogama *Oidium Tuleri*.

Egregio prof. Viglietto,

Forse può tornare di qualche interesse pei lettori del *Bullettino* la notizia di una guarigione della crittogama ordinaria che

quest'anno ho ottenuta usando il latte di calce.

Verso i primi dello scorso settembre, dopo un'ispezione generale alla mia vigna, avevo trovato l'uva di sanità perfetta, eccettuati alcuni grappoli posti all'estremità dei tralci, che erano letteralmente coperti d'*oidium*. Ce n'erano pochi è vero; ma perchè quei pochi non facessero sfigurare il resto della vigna, pensai ad un rimedio.

Feci preparare un latte di calce ben denso e poi, presone una scodella, immersi in essa i grappoli ammalati, bagnando anche le foglie dove presentavano qualche segno di deperimento. In capo a cinque giorni quei grappoli, prima coperti d'*oidium*, ne erano completamente liberati, nè poi vi fu più bisogno di bagnarli con altro latte di calce, perchè giunsero a completa maturanza perfettamente sani.

Da questo fatto si potrebbe dedurre che il latte di calce fa lo stesso effetto dello zolfo sulle viti infestate dall'*oidium*; anzi ha un effetto maggiore, perchè quei grappoli così fortemente attaccati, negli anni decorsi, per quanto zolfo vi avessi fatto dare, si screpolavano e finivano coll'andar marci, mentre quest'anno, sostituendo il latte di calce allo zolfo, sono perfettamente guariti.

Gagliano di Cividale, 26 ottobre 1885.

F. COCEANI

FRA LIBRI E GIORNALI

La coltura dei cereali in Sicilia.

Da un recente numero degli *Annales Agronomiques* togliamo, riassumendo, una bella recensione che l'illustre Dehérain fa del lavoro "La coltura dei cereali in Sicilia", scritto dal nostro friulano Vittorio Stringher.

" Benchè l'autore, egli dice, non abbia studiato che un caso particolare, pure la sua memoria versa sopra una delle questioni agronomiche le più interessanti. Come mai una contrada, la cui fertilità era tanto riconosciuta, potè discendere tanto in basso nei suoi prodotti? Lo Stringher comincia coll'esaminare se la Sicilia fu davvero così fertile un tempo, come noi la riteniamo e ne porta delle prove numerose e convincenti.

Ai tempi dei Greci furono costruiti degli acquedotti le cui tracce si rincon-

trano anche oggidì. Pindaro, che visitò la Sicilia mezzo secolo avanti Cristo, ne vanta la bellezza degli armenti; ed Epicarmo, qualche tempo prima, scriveva un trattato di veterinaria che dimostra quanta importanza vi avesse il bestiame.

Ai tempi della dominazione romana si esportavano cereali e bestiame per provvederle Roma. E questo stato di floridezza si mantenne durante il dominio degli Arabi, nel medio evo e fino a tempi relativamente recenti.

Nell'ottavo secolo tutto era cambiato se come dice il Balsamo "l'agricoltura vi era in così pessimo stato da poterla appena chiamar pastorale".

Quale la causa di tali cambiamenti così profondi e deplorabili?

Una volta fitte boscaglie coprivano i monti della Sicilia e le abbondanti acque

vi erano regolarmente impiegate. Oggi le montagne spoglie di foreste mostrano al sole i loro fianchi denudati e le acque, più scarse e mal contenute si precipitano al piano, recando devastazioni ove prima portavano la più florida ubertà.

Attualmente la Sicilia non produce la quantità di frumento necessaria pel suo consumo, e questo, non già perchè una superficie considerevole non sia dedicata a questa coltura, ma perchè lo spazio rende poco, essendo la media della Sicilia inferiore di più che mezzo ettolitro per ettaro, alla produzione media generale italiana.

Secondo le ricerche del signor Stringher la quantità di frumento che ora produce la Sicilia è di ettolitri 6,260,000 ed essendo la popolazione di 2,934,664, il rapporto è di ettolitri 2,48 per abitante.

Come si può spiegare che i siciliani, dopo aver conservato per secoli delle pratiche che avevano assicurato la prosperità della loro isola, le abbiano poi abbandonate? È questa una cosa difficile a stabilire. Probabilmente la cresciuta popolazione avrà dovuto dedicare al grano una maggior estensione, invadendo gli spazi delle praterie; il bestiame, ritirandosi sui monti avrà contribuito alla distruzione dei boschi per cambiarli in prati: da ciò mancanza di selve in alto, mancanza di bestiame e di irrigazione al basso e, come conseguenza, diminuzione di prodotto.

Il signor Stringher esamina i mezzi da adottarsi per ridonare alla Sicilia la sua pristina fecondità. È chiaro che bisognerebbe sforzarsi a stabilire le condizioni che avevano fatto la fortuna di quel paese rimboscando i terreni dissodati dei monti. Ma i boschi si possono facilmente distrug-

gere e molto difficilmente rifare: occorre però tentare anche questo come fanno i Francesi in Algeria. Appoggiandosi sopra analisi, e specialmente su alcune eseguite a Grignon, il signor Stringher insiste sopra i vantaggi della formazione di praterie. Ed infatti, ove le praterie sono così abbondanti da poter irrigare, non vi è altro mezzo migliore per arricchire la terra di azoto. Se quindi si avesse l'acqua a disposizione, tutto sarebbe facile, ma senza acqua i foraggi hanno poca probabilità di riuscita.

Occorre tentare altri espedienti. È molto probabile che sostituendo le colture arboree, specialmente la vigna ai cereali, si otterrebbe un miglior risultato, giacchè quando un suolo non produce in media che poco più di 10 ettolitri di frumento per ettaro, è utile abbandonare la coltura delle piante annuali per sostituirvi quella di vegetali perenni i quali sieno meglio riparati dalla secchezza.

La memoria del signor Stringher, ricca di fatti desunti dai lavori dei suoi predecessori, dalla statistica del Regno e dalle pubblicazioni straniere, fa parte dell'inchiesta agraria: se le altre parti di quest'opera sono simili a questa, essa farà il più grande onore al Ministero che l'ha provocata ed agli agronomi che l'hanno condotta a termine; sarà un luogo di ricerca solido da cui si potrà misurare il cammino percorso nella via del progresso ove l'Italia si è mossa dopo aver preso possesso di se medesima. „

Questo, in riassunto, scrive l'illustre agronomo francese e noi ne facciamo le più sentite congratulazioni all'ottimo giovane friulano perchè il suo intelligente lavoro abbia meritato così autorevole approvazione.

F. V.

NOTIZIE COMMERCIALI

Sete.

La condizione degli affari è sempre improntata della medesima monotonia senza veruna prospettiva di prossimo miglioramento. I prezzi non sono ulteriormente ribassati — ecco quanto possiamo dire di meglio. Taluni detentori si rifiutano di accondiscendere alle pretese della fabbrica, ma il numero di questi è, finora, troppo scarso per provocare un miglior sostegno, che si otterrà, forse, entro un paio di

mesi quando le file dei venditori ad ogni prezzo si saranno diradate.

La fabbrica lavora sempre discretamente e la seta va smaltendosi in maggior proporzione della produzione delle filande.

Galette sempre sostenute in modo da non lasciare, nonchè utile, il necessario margine per la lavorazione.

Cascami d'ogni sorte piuttosto ricercati. Struse classiche trovano lire 9 a 9.25.

Udine, 31 ottobre 1885.

C. KECHLER

NOTIZIE VARIE

Il r. Ministero di agricoltura, con decreto del 21 p. p. chiamava a far parte del Consiglio superiore di agricoltura, per la sessione del 1886, anche la nostra Associazione agraria rappresentata dal suo presidente.

Premiati e premiandi. — Il Comizio agrario di Spilimbergo-Maniago aveva lo scorso anno, per incarico del Ministero di agricoltura, aperto un concorso a premi fra i migliori coltivatori di frumento di quel circondario.

Sappiamo che il primo premio, consistente in una *grande medaglia d'oro*, venne dal Ministero assegnato all'azienda del senatore Pecile di S. Giorgio alla Richinvelda, perchè, oltre ad aver presentato una dimostrazione dettagliata del risultato ottenuto, come diceva la relazione, aveva anche raggiunto un prodotto più che doppio di quello medio solito ad ottenersi in quelle località.

Anche la nostra Associazione ha già aperto un concorso con importanti premi (in danaro od in medaglie) fra quelli che conserveranno meglio i foraggi infossati. Ed un altro concorso aprirà in breve, come abbiamo accennato in prima pagina, fra i più intelligenti coltivatori di frumento.

Speriamo che saranno molti ed ottimi i concorrenti: i prodotti medi che ora si ottengono sono meschini che, appena si voglia dedicare alla coltura del frumento delle cure un po' razionali, riuscirà facilissimo superare la bassissima media attuale.

∞

Legato Pecile. — Martedì, 10 corr., si farà la solenne distribuzione dei premi ai migliori alunni che hanno frequentate le conferenze agrarie domenicali di Fagagna. La commissione amministratrice del Legato Pecile ha disposto di spendere per tali premi una somma che si aggiri intorno alle 200 lire. I premi consistiranno in frumenti scelti da semina, pompe da concimaia, attrezzi per la mungitura e pel

trasporto del latte, forche e forbici, barbatelle di vite ecc.

∞

Libri inviati in dono all'Associazione. — Ministero di Agricoltura — Popolazione, Movimento dello stato civile 1884.

Id. — Atti della Commissione consultiva per la fillossera (Sessione dal 30 marzo al 1 aprile 1885).

F. Petrucelli della Gattina — La esposizione di igiene a Londra.

Gazzetti — Le passeggiate col nonno: libro di lettura proposto ai maestri delle scuole rurali.

Atti del reale istituto veneto, dispensa 7, 8, 9 del 1885.

∞

Concorso a premi tra le associazioni e i privati che esercitano l'industria dei vini da pasto. — Il Ministero di agricoltura, all'intento di promuovere la preparazione di considerevoli quantità di vini da pasto a tipo costante, da servire specialmente ad accrescere e mantenere il commercio con l'estero, ha aperto un concorso a premi tra le associazioni e i privati che esercitano l'industria del vino da pasto.

I premi sono due:

1° Diploma d'onore con lire *ventimila*;

2° Diploma d'onore con lire *diecimila*.

La quantità di vino necessaria per l'ammisione al concorso deve essere almeno di *cinque mila* ettolitri l'anno.

Chi desiderasse schiarimenti si rivolga alla nostra Associazione.

∞

Stromenti per viticoltori. — Il parroco di Mestrino, sig. Candeo, ha depositato per la vendita presso il r. Deposito di macchine rurali di Udine i seguenti fra i suoi pregevoli stromenti per la lavorazione della vigna:

Zappe estirpatrici di quattro forme diverse.

Isolatore per impedire l'attecchimento dei pali.

Rovigiofaga per asportare insetti.

Iniettori idraulici di due forme.

Il r. Deposito macchine ha l'incarico di ceder tutti questi attrezzi senza aumento di prezzo su quello che avrebbero presso l'inventore a Mestrino di Padova.

Da	Contrib.
1885 Di Gaspero capitano Antonio (Venticimiglia)	L. 15 p
1857 Di Gaspero cav. Giovanni Leonardo (Pontebba)	» 15
1884 Ermacora Antonio (Martignacco) »	15 p
1875 Fabris nob. Luigi (Lestizza) . . . »	15 p
1855 Fabris nob. dott. Nicolò (Lestizza) »	15 p
1855 Facini cav. Ottavio (Magnano in Riviera)	» 15 p
1885 Famea Ugo (Udine)	» 15 p
1884 Ferigo Cesare (Udine)	» 15 p
1878 Ferrari cav. Carlo (Fraforeano) . »	15
1885 Ferrari Eugenio (Udine) »	15 p
1873 Feruglio cav. Pietro Raimondo (Felletto Umberto)	» 15
1885 Filafferro Giov. Batt. (Rivarotta) . »	15 p
1885 Fior Francesco (Udine)	» 15 p
1878 Fiorioli della Lena march. Eugenio (Villa Santina)	» 15 p
1876 Florio co. Francesco (Udine) . . . »	15 p
1855 Freschi conte commend. Gherardo (Ramoscello)	» 15 p
1856 Galvani Giuseppe (Pordenone) . . »	15 p
1855 Giacomelli Carlo (Udine) »	15 p
1861 Giacomelli comm. Giuseppe (Roma) »	15 p
1884 Grassi Annina (Tolmezzo) »	15 p
1866 Gropplero co. commend. Giovanni (Udine)	» 15 p
1877 Jesse dott. Leonardo (Udine) . . . »	15 p
1885 Jurizza dott. Raimondo (Udine) . . »	15 p
1856 Kechler cav. Carlo (Udine) »	15 p
1879 Lämmle prof. Emilio (Udine) . . . »	15 p
1864 Levi cav. dott. Alberto (Villanova di Farra)	» 15
1878 Levi dott. Angelo (Gorizia) »	15
1873 Linussa dott. Pietro (Udine) . . . »	15 p
1879 Locatelli bar. dott. Franc. (Udine) »	15 p
1857 Lovaria co. cav. Antonio (Udine) »	15 p
1858 Lucheschi nob. cav. Domenico (Vittorio)	» 15
1884 Madrassi Giov. Battista (Udine) . . »	15 p
1855 Mainardi nob. dott. Ermes (Gorizzo) »	15
1885 Malagnini Giacomo (Udine) »	15 p
1878 Mangilli march. Fabio (Udine) . . »	15 p
1883 Mangilli march. Ferd. (Udine) . . »	15 p
1884 Mangilli march. Francesco (Udine) »	15 p
1869 Maniago (di) co. cav. Carlo (Maniago)	» 15
1882 Manin co. Lod. Giov. (Passariano) . »	15 p
1885 Manin co. Lod. Leon. (Passariano) »	15 p
1865 Mantica nob. Nicolò (Udine) . . . »	15 p
1855 Marcotti Pietro (Udine)	» 15 p
1866 Marzona Nicolò (Sedegliano) . . . »	15
1855 Milanese cav. dott. And. (Latisana) »	15 p
1883 Miniscalchi Erizzo conte Marco (S. Martino di Codroipo) »	15 p
1872 Misani cav. dott. Massimo (Udine) »	15 p
1855 Morelli Rossi dott. Angelo (Udine) »	15 p

Da	Contrib.
1873 Morgante cav. Lanfranco (Udine) L.	15 p
1878 Moro cav. Daniele (Codroipo) . . »	15 p
1878 Naglos Giorgio (Cormons) »	15
1873 Nallino cav. dott. Giovanni (Udine) »	15 p
1878 Nigris Luigi (Fagagna)	» 15 p
1881 Ottelio co. Lodovico (Pradamano) »	15 p
1879 Otteho co. Settimio (Ariis) »	15
1885 Paciani nob. Giuseppe (Cividale) . »	15 p
1872 Pagani Mario (Udine)	» 15 p
1878 Pagura Valentino (Mortegliano) . »	15 p
1872 Panziera di Zoppola conte Nicolò (Zoppola)	» 15
1881 Pecile Angelica (Cordenons) . . . »	15 p
1855 Pecile commend. dottor Gabriele Luigi (Udine)	» 15 p
1877 Percoto contessa Caterina (S. Lorenzo di Soleschiano)	» 15 p
1875 Perusini cav. dott. Andrea (Udine) »	15 p
1855 Pirona cav. dottor Giulio Andrea (Udine)	» 15 p
1874 Pordenon dott. Valentino (Udine) »	15 p
1855 Prampero (di) co. commend. Antonino (Udine)	» 15 p
1883 Prampero (di) co. Ottaviano (Torreano di Martignacco)	» 15
1864 Puppi (de) co. Giuseppe (Udine) »	15 p
1878 Puppi (de) co. Luigi (Udine) . . . »	15 p
1878 Questiaux cav. Augusto (Udine) . . »	15 p
1878 Rizzolati dott. Giov. Battista (Pinzano al Tagliamento)	» 15
1885 Romano dott. Giov. Batt. (Udine) . »	15 p
1855 Rota co. Paolo (S. Vito al Tagliamento)	» 15 p
1878 Rubini Pietro (Udine)	» 15 p
1884 Sacerdoti Benedetto (Padova) . . . »	15
1885 Saccomani Giuseppe (Pasiano di Pordenone)	» 15 p
1857 Salice Giuseppe (Porcia)	» 15 p
1870 Schiavi dott. Luigi Carlo (Udine) »	15 p
1855 Sameda dott. Giacomo (Udine) . . »	15 p
1885 Tami Raimondo (Flambruzzo) . . . »	15 p
1869 Tell dott. Giuseppe (Udine) . . . »	15
1855 Tellini Carlo (Udine)	» 15 p
1858 Trento (di) co. Antonio (Udine) . »	15 p
1868 Valussi cav. dott. Pacifico (Udine) »	15 p
1878 Vanni degli Onesti Giovanni Pietro (Fagagna)	» 15 p
1884 Varmo (di) co. Giovanni Battista (Udine)	» 15 p
1884 Viglietto dott. Federico (Udine) . . »	15 p
1864 Volpe cav. Antonio (Udine) »	15 p
1866 Vucetich Giovanni (S. Giorgio di Nogaro)	» 15
1865 Zambelli dott. Tacito (Udine) . . . »	15 p
1884 Zuccheri Emilio (S. Vito al Tagliamento)	» 15 p
1885 Wollemborg dott. Leone (Padova) »	15 p

BARCELLA LUIGI

UDINE — Via Treppo n. 4 — UDINE

ASSORTIMENTO COMPLETO di oggetti di bachicoltura
e confezione seme, microscopi ecc.

L'AGRARIA

SOCIETÀ ANONIMA DI ASSICURAZIONI A PREMIO FISSO

CONTRO LA

MORTALITÀ DEL BESTIAME

Autorizzata con Decreto Reale in data 19 maggio 1881

Capitale Sociale UN MILIONE di Lire Italiane estensibile a DIECI MILIONI
Cauzione prestata in Rendita dello Stato — Capitale versato Lire 140,000

Lo scopo della Società L'AGRARIA è di assicurare agli Agricoltori il risarcimento dei danni cagionati al bestiame dalla **mortalità**, dalle **malattie** e dalle **disgrazie** senza eccezione alcuna e senza distinzione fra malattie ordinarie e contagiose.

Un premio annuo a pagarsi è di lire 2.85 per ogni 100 lire di capitale assicurato.

Allo scopo di facilitare le operazioni, la Società, visto che in questa Provincia non inferiscono le malattie contagiose, decise di assumere **assicurazioni speciali per i soli danni delle malattie ordinarie e disgrazie accidentali verso il premio ridotto di lire una e centesimi dieci per ogni cento lire di capitale assicurato.**

Per assicurare il bestiame la Società non procede ad alcuna visita locale e tanto meno all'estimo di ogni singolo capo; la *Polizza di assicurazione* viene stabilita in base alle dichiarazioni di numero e valore fatte dall'Assicurato all'atto della firma della proposta di assicurazione; poichè, se la Società dovesse accettare preventivamente il valore degli animali da assicurarsi, non potrebbe lasciare all'Assicurato ampia libertà di vendita del bestiame, nè esonerarlo dal denunciare i cambiamenti di classificazione che nel decorso di un anno possono in esso operarsi.

L'Assicurato può a suo piacimento vendere il bestiame assicurato e riacquistarne altro della stessa specie e valore senza obbligo di denuncia alla Società.

La Società assicura il bestiame bovino di età inferiore ad anni quattordici e superiore a mesi sei; essa risponde di qualsiasi danno, purchè avvenuto venti giorni dopo la data della Polizza, se proveniente da malattia ordinaria, e quaranta giorni dopo la stessa data, se proveniente da malattie contagiose.

Le condizioni del contratto di assicurazione sono chiare e precise, esse non possono lasciare alcun dubbio di falsa interpretazione.

Quando il bestiame è colpito da malattia o disgrazia, l'Assicurato deve darne avviso alla Direzione, e nello stesso tempo chiamare un Veterinario alla cura di esso; quando il Veterinario ritiene inevitabile la morte dell'animale ammalato, l'Assicurato ha facoltà di venderlo immediatamente senza obbligo di chiedere alcuna autorizzazione alla Direzione; la somma ricavata dalla vendita viene ritenuta dall'Assicurato in conto del danno sofferto.

L'Assicurato, in caso di morte del bestiame, è obbligato soltanto ad adempiere a quelle formalità, che avrebbe, salvo poche eccezioni, egualmente adempiuto quando non fosse assicurato, e che sono in gran parte imposte dalla legge sulla sanità pubblica.

L'indennità liquidata viene pagata per metà immediatamente dopo la perizia e per metà tre mesi dopo il primo pagamento.

La durata normale del contratto di assicurazione è di anni dieci, tuttavia la Società riduce il periodo assicurativo ad un numero minore di anni.

La garanzia della Società non cessa quando il bestiame assicurato venga nell'estiva stagione condotto ai pascoli alpestri, e ne rilascia all'Assicurato apposita dichiarazione nella Polizza.

La Società L'AGRARIA quando trova che l'eseguimento pratico di talune delle condizioni della sua *Polizza d'assicurazione* incontra delle difficoltà fra gli Agricoltori, è larga nel concedere delle modificazioni in guisa che all'Assicurato venga imposto al minor numero possibile d'incombenti e di disturbi per conseguire l'indennità dovutagli dalla Società.

Per maggiori schiarimenti e proposte di assicurazione dirigersi al

Rappresentante della Società in Udine e Provincia

UGO FAMEA

UDINE — Via Belloni 10 — UDINE